

COMUNE DI ACQUEDOLCI

(Città Metropolitana di Messina) C.A.P. 98070 - Cod. Fisc. 00275550838

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Piazza Vittorio Emanuele III

e-mail ufficiotecnico@comunediacquedolci.it

All'Ufficio SUAP

Oggetto: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (D.P.R. 13/03/2013 n. 59). Parere relativo allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali ai sensi dell'art.124 - del D.Lgs n. 152/2006.

Ditta: OCCHIUTO Alfio – C/da Cartolari s.n.c. – 98070 ACQUEDOLCI (ME).

Premesso che il sig. OCCHIUTO Alfio, nato a San Fratello (ME) il 30-08-1966, residente in Acquedolci C/da Canneto Abate snc, in qualità di gestore e referente AUA della Omonima Impresa Artigiana", esercente presso la sede di C/da Cartolari s.n.c. del Comune di Acquedolci, ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale al SUAP del Comune di Acquedolci giusta nota prot. Gen. n°4354 del 28/03/2023 per l'attività di "Carrozzeria con annesso autolavaggio" presso l'attività sopra riportata;

Vista ed esaminata la documentazione presentata dalla Ditta OCCHIUTO Alfio inerente l'impianto di depurazione; Dato atto che all'art. 74, comma 1 - lettera h) del D.Lgs. n. 152/2006 vengono definite "acque reflue industriali"; Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Tutto ció premesso, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/06,

IL RESPONSABILE U.T.C. ESPRIME - PARERE FAVOREVOLE

allo scarico nella pubblica fognatura del Comune di Acquedolci (ME) delle acque reflue industriali prodotte dalla Ditta OCCHIUTO Alfio, provenienti esclusivamente dall'autolavaggio annesso alla Carrozzeria sita in C/da Cartolari del Comune di Acquedolci, dove sì svolge l'attività di "Carrozzeria con annesso autolavaggio", catastalmente riportato al Foglio nº 14 particelle nº 798, nel punto di immissione come individuato negli elaborati allegati alla nota prot. gen. 4354 del 28/03/2023.

Per quanto riguarda, invece, il nulla osta acustico,

COMUNICA

che questo Ente non è dotato di un piano di Zonizzazione acustica. Tuttavia si riscontra, dalla documentazione trasmessa e nello specifico dalla "perizia fonometrica", che i valori acustici relativamente alla Carrozzeria e all'annesso autolavaggio, così come rilevati dal tecnico esperto in acustica, rientrano tra i limiti individuati dal D.P.C.M. n. 14/1997 e s.m.i.

Il titolare dello scarico è obbligato:

- al rispetto di tutto quanto previsto dal D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.l.. in particolare. lo scarico deve costantemente rispettare le prescrizioni e le modalità stabilite dal D.Lgs. n. 152/06 e mantenersi entro i limiti qualitativi previsti dalla tabella 3 Allegato 5 del medesimo Decreto, per lo scarico in pubblica fognatura;
- ad eseguire un'adeguata e periodica attività d'auto-controllo e monitoraggio effettuando, con cadenza annuale. la caratterizzazione dello scarico mediante analisi chimico-fisiche delle acque con campionamento delle

acque reflue in uscita dall'impianto di depurazione, con riferimento ai seguenti parametri di cui alla Tabella 3 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/2006: pH, temperatura, colore, odore, materiali grossolani, solidi speciali totali, BOD5, COD, alluminio, cromo totale, cromo VI, ferro, manganese, mercurio, nichel, piombo, rame, selenio, idrocarburi totali, fenoli, solventi organici aromatici, solventi organici azotati, tensioattivi totali e saggio di tossicità acuta. Ciò al fine di garantire costantemente il rispetto dei valori limite di emissione previsti per le acque reflue scaricate in pubblica fognatura;

- a conservare presso la sede operativa tutta la documentazione e le certificazioni attestanti l'avvenuta esecuzione delle attività di auto-controllo di cui al punto precedente (analisi chimico - fisiche), interventi di manutenzione sistema di depurazione reflui, relazione del responsabile di manutenzione dell'impianto, verbali ispettivi da parte degli organi di controllo, etc. ed esibirla ad ogni richiesta da parte dei soggetti competenti al controllo;
- ad impegnarsi al pagamento delle spese che si renderanno necessarie per effettuare rilievi, accertamenti, sopralluoghi, ispezioni, analisi chimico-fisiche da parte dei soggetti competenti al controllo;
- a consentire ispezioni e controlli da parte del personale degli Enti preposti al controllo e ad offrire la propria disponibilità e assistenza durante eventuali sopralluoghi, oltre a fornire ogni documento e notizia, utile al buon esito dei controlli, ove venisse richiesti.

Il titolare dello scarico, inoltre, è soggetto al divieto di scarico in fognatura delle seguenti sostanze:

- ogni sostanza classificabile come rifiuto liquido;
- ogni sostanza classificabile come rifiuto solido, anche se triturato a mezzo di dissipatori domestici o industriali, nonché filamentose o viscose in qualità e dimensioni tali da causare ostruzioni o intasamenti alle condotte a produrre interferenze o alterare il sistema delle fognature o compromettere il buon funzionamento degli impianti di depurazione;
- sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali ad esempio ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
- sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire un pericolo per le persone, gli animali a l'ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
- sostanze pericolose di cui alla tab. 5 Allegato 5 parte terza del D.Lgs. n. 152/2006.

Nel caso di inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti e richiamati nel presente parere, si applicheranno le norme sanzionatorie e, salvo il caso costituisca reato, si procederà a richiedere l'irrogazione delle rispondenti sanzioni amministrative ed a seconda della gravità dell'infrazione, alla determinazione degli atti amministrativi previsti dal D.Lgs. n. 152/2006.

Il presente parere è assentito ai soli fini del rispetto delle norme ambientali in materia di disciplina degli scarichi, fatti salvi i diritti di terzi ed ogni eventuale autorizzazione, concessione, permesso a costruire, nulla osta o quant'altro previsto dalla Legge per il caso in specie e non costituisce né sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale avendo esso unicamente valenza di parere endoprocedimentale necessario per consentire il rilascio del provvedimento autorizzativo al SUAP.

Acquedolci, lì 11-07-2023



Il Responsabile U.T.C arch. Claudia I. Cantarella)